

Rilevanza Iva dei distacchi di personale intercompany

Decreto Salva infrazioni

Dopo la sentenza della Corte di giustizia da sventare una procedura di infrazione

Occorre il nesso tra operazione e pagamento di corrispettivo

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2025, i contratti di prestiti e di distacchi di personale stipulati o rinnovati sono soggetti a Iva, a meno che gli stessi non siano realizzati senza una stretta correlazione nel rapporto di reciprocità tra distaccante e distaccataria.

In sede di conversione, al Dl 131/2024 (decreto Salva infrazioni) è stato inserito l'articolo 16-ter che abroga l'articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, secondo cui «non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La modifica normativa è stata dettata dalla necessità di uniformare l'ordinamento nazionale all'interpretazione della Corte di giustizia Ue espressa nella pronuncia San Domenico Vetraia (causa C-94/19), secondo la quale è incompatibile con la direttiva Iva una norma nazionale

in base alla quale non sono ritenuti rilevanti, sotto il profilo Iva, i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente.

Già alla luce della sentenza era emersa la necessità di rivedere il trattamento fiscale di tali tipi di contratti, diffusi soprattutto all'interno dei gruppi societari, ma che non lasciano indifferenti neppure le associazioni di categoria.

La fattispecie di distacco si realizza ogniqualvolta il datore di lavoro – di solito la società controllante – per esigenze proprie, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un'altra società del gruppo – di solito una società controllata – al fine dello svolgimento di una determinata attività.

La controllante («distaccante») rimane responsabile della gestione, sia sul piano giuridico sia economico, del rapporto di lavoro con il dipendente; la controllata («distaccataria»), che di fatto beneficia della prestazione lavorativa del lavoratore distaccato versa alla controllata un importo, a titolo di rimborso, pari al costo del personale effettivamente sostenuto da quest'ultima. In assenza di un mark-up, l'ordinamento italiano riteneva tali rimborsi fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

Con l'abrogazione della nor-

ma interna, dunque, potrebbero assumere rilevanza ai fini Iva anche i flussi intercompany di distacchi del personale di cui è ribaltato il mero costo. L'uso del condizionale però è d'obbligo. L'abrogazione della norma domestica non implica automaticamente l'assoggettamento a Iva di ogni fattispecie di distacco o prestito. Per assumere rilevanza, dal punto di vista dell'imposizione indiretta, l'operazione deve comunque integrare il requisito oggettivo, che richiede l'esistenza del nesso di corrispettività tra il distacco di personale, da un lato, e il pagamento da parte della società distaccataria di somme a titolo di corrispettivo del distacco, dall'altro. Tale nesso potrebbe venire meno nell'ipotesi in cui l'interesse della società distaccante non si identifichi con quello di ricevere il corrispettivo del distacco, talché, estremizzando, potrebbe anche non riceverlo senza che ciò comprometta il distacco. In altre parole, se il distacco del personale è frutto di una scelta più ampia della distaccante (ad esempio, di natura strategica, progettuale o formativa) che prescinde dal mero rimborso del costo del lavoro, restano margini di non rilevanza fiscale.

Guardando al passato, lo stesso Legislatore chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024, conformi alla norma interna o all'orientamento dei giudici UE, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.